

Il 18 settembre 2008, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate anche "Aziende".

- Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d'ora in poi per brevità denominata "UBI Banca";
- Solofid Spa Società Lombarda Fiduciaria, d'ora in poi per brevità denominata "Solofid";
- Plurifid Spa Società Fiduciaria, d'ora in poi per brevità denominata "Plurifid";

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo del Gruppo UBI Banca

- DIRCREDITO
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA
- UGL Credito

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso che

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede - in attuazione e a conferma degli indirizzi tracciati nel Piano Industriale di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007/2010 - l'integrazione e la riorganizzazione delle due attuali società fiduciarie del Gruppo in un'unica fabbrica prodotta, mediante:
 - la preventiva fusione per incorporazione di "Plurifid Spa" in "Solofid Spa", che subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda e ne assumerà quindi tutti i diritti, gli obblighi e le ragioni, ivi compresi i rapporti di lavoro col Personale Dipendente;
 - la variazione della ragione sociale della società incorporante in "UBI Fiduciaria Spa";
2. in relazione a quanto sopra, con lettera del 28 luglio 2008, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante la programmata integrazione e riorganizzazione delle due attuali società fiduciarie del Gruppo, dando così avvio alle procedure previste dalle normative appena citate;
3. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle Aziende e quella delle OO.SS. si succedevano dal 1° agosto 2008 sino alla data del presente Accordo;
4. le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra, intendendosi con la sottoscrizione del presente Protocollo regolarmente espletate e concluse le già citate procedure di legge e di contratto,

convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Dichiarazione delle Aziende

L'operazione programmata e descritta risponde all'esigenza di razionalizzare la presenza nel settore creando un'unica fabbrica al servizio della clientela Private del Gruppo e coordinata dal Mercato Private UBI.

L'integrazione delle due aziende, la valorizzazione delle specifiche aree di eccellenza e l'ottimizzazione della gamma di prodotti/servizi offerti consentirà al Gruppo UBI di proporsi sul mercato con un unico interlocutore dedicato ai servizi fiduciari con un livello di servizio complessivo allineato ai migliori standard di mercato.

Le Aziende confermano che all'operazione societaria descritta al punto 1 delle premesse si darà corso con le modalità e le tempistiche indicate nel progetto, così come illustrato nell'informativa citata al precedente punto 2 delle già richiamate premesse e in quella fornita alle OO.SS. nell'ambito della procedura da cui questo Accordo deriva.

Sezione I

Normativa per i Dipendenti Plurifid che passeranno a Solofid in virtù della fusione per incorporazione oggetto del presente Accordo

Art. 1

Rapporti di lavoro in corso

I rapporti di lavoro dei Dipendenti di *Plurifid*, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione - prevista in data non anteriore al 1° ottobre 2008 - proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con *UBI Fiduciaria Spa*, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso *UBI Fiduciaria Spa* sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso *Plurifid*.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di *Plurifid*, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a *UBI Fiduciaria Spa*.

Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione, *UBI Fiduciaria Spa* subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società incorporata nei confronti del Personale interessato dalla fusione.

UBI Fiduciaria Spa riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall'incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo.

Art. 2

Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro

Le Parti espressamente convengono che:

a) Previdenza Complementare

I Dipendenti interessati dall'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente accordo potranno optare per:

1. mantenere l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di *UBI Fiduciaria Spa* e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote attualmente versate sulle singole posizioni individuali.

Per consentire tale permanenza, *UBI Fiduciaria Spa* provvederà a comunicare al Fondo Pensione di cui sopra il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente.

2. richiedere l'adesione alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente di *Solofid* fermo restando:
 - il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione a sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche, in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento;
 - l'adozione delle basi di calcolo e delle altre modalità attualmente in essere per il Personale assunto da *Solofid*;
 - il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote aziendali attualmente versate sulle singole posizioni individuali da *Plurifid*.
 - il ricalcolo delle aliquote di contribuzione nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo e delle altre modalità sopra citate, ciò sia necessario per mantenere l'invarianza del valore della contribuzione.

b) Assistenza Sanitaria, Polizza infortuni

I Dipendenti di *Plurifid*, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione, saranno destinatari delle forme di assistenza sanitaria e delle coperture assicurative in vigore presso *UBI Fiduciaria Spa*.

In caso di adesione alla predetta forma di assistenza sanitaria (prevista in forma volontaria da parte del dipendente) al fine di evitare carenze di prestazioni, *UBI Fiduciaria Spa* si impegna a mantenere in essere, per i dodici mesi successivi alla data di passaggio dei rapporti di lavoro, le coperture sanitarie attualmente vigenti per i Dipendenti provenienti da *Plurifid*, con analoghe modalità.

c) Part Time

Al Personale proveniente da *Plurifid* con rapporto di lavoro a tempo parziale alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario fino alla naturale scadenza; *UBI Fiduciaria* si dichiara inoltre disponibile ad accogliere le eventuali richieste di rinnovo di un ulteriore anno dei contratti in essere.

Sezione II

Normativa per i Dipendenti di UBI Fiduciaria Spa

Art. 3

a) Ticket Pasto

I Dipendenti di *UBI Fiduciaria Spa* allocati presso i presidi territoriali non dotati di mensa aziendale (Torino e Milano) percepiranno, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione, il ticket pasto dell'importo di € 5,70. Ai Dipendenti che saranno allocati presso le strutture site in comune dotato di mensa aziendale (Brescia), sarà applicata la normativa in materia di buoni pasto attualmente prevista presso *Solofid*.

b) Previdenza Complementare

La contribuzione aziendale per il finanziamento della previdenza complementare sarà elevata, a decorrere dall'1/1/2009, al 2,5% della retribuzione di riferimento, a favore di tutto il Personale di *UBI Fiduciaria* che beneficia di un contributo aziendale inferiore a tale soglia. Le Parti si danno inoltre atto della centralità che tale materia assume nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale, anche alla luce dell'ultimo rinnovo del CCNL.

c) Premio aziendale anno 2008

Il Premio Aziendale relativo all'esercizio 2008 riguarderà tutto il Personale - compresi i Dipendenti provenienti da *Plurifid Spa* per i quali il Premio sarà riferito all'intero esercizio 2008 - secondo le previsioni che saranno definite presso *UBI Fiduciaria*.

Sezione III <i>Ricadute sul Personale</i>

Art. 4

Mobilità Territoriale

Con riferimento esclusivo alle Risorse interessate dai processi di mobilità territoriale per il presidio di Milano del Servizio Commerciale secondo quanto indicato nell'informativa del 28 luglio 2008, UBI Banca, in qualità di Capogruppo e di concerto con le Aziende interessate, si impegna a procurare l'accoglimento delle eventuali richieste di mobilità infragruppo presentate, entro il 31/12/2008, dal Personale interessato da detta mobilità, ai fini del rientro nel territorio di provenienza.

In particolare, tale ricollocazione avverrà entro il 31/12/2010:

- per la mobilità da Brescia verso Milano:
presso strutture delle Aziende del Gruppo collocate nelle province di Brescia (preferibilmente) e Bergamo.
- per la mobilità da Torino verso Milano:
presso strutture delle Aziende del Gruppo collocate nella provincia di Torino o nei comuni ad essa limitrofi.

Resta fermo l'impegno di *UBI Fiduciaria Spa* a contenere quanto più possibile la durata della mobilità territoriale di cui trattasi, anche ricercando soluzioni atte ad evitare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, i suddetti processi di mobilità.

Ai lavoratori di cui al presente articolo interessati dalla mobilità territoriale saranno applicati, fino a quando ne ricorrano le condizioni, i trattamenti economici di cui all'art. 8, comma 3 del Protocollo di Gruppo 14.08.2007.

Fermo restando quanto sopra, UBI Fiduciaria terrà in particolare considerazione le diverse situazioni personali dei Lavoratori di cui al presente articolo, anche al fine di individuare gli interventi economici più opportuni.

Art. 5

Formazione e riqualificazione professionale

Le Parti concordano che verrà data particolare rilevanza agli strumenti ed ai percorsi della formazione tecnico-professionale del Personale, con specifica attenzione ai processi di riconversione e riqualificazione professionale.

Particolare focus formativo verrà attuato per il Personale interessato dai processi di mobilità funzionale; tali attività formative dovranno consentire l'accrescimento delle competenze professionali proprie del ruolo che i Dipendenti andranno a ricoprire.

Gli interventi formativi si collocano nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e possono rientrare tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.

Art. 6
Incontri di verifica

Le Parti convengono che, su richiesta delle OO.SS., siano effettuati incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo entro 10 giorni dalla data di richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

SOLOFID Spa SOCIETA' LOMBARDA FIDUCIARIA

PLURIFID Spa SOCIETA' FIDUCIARIA

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA